



COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – seduta pubblica in prima convocazione del giorno
27/08/2015

OGGETTO: Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello, sistemazione/allargamento della adiacente viabilità comunale ed innesto con la provinciale - Adozione con verbale della Conferenza dei servizi decisoria; osservazioni/controdeduzioni; approvazione proposta di Variante al P.R.G.C. - S.UA.P. nr.2 -.

L'anno duemilaquindici addi ventisette del mese di agosto alle ore 20.00 nell'Ufficio Municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno in data inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Signor Prefetto con nota 21/08/2015 n. 13599 si è convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Migliorini Mauro	X	
2	Dalla Rosa Franco	X	
3	Pessetto Gerardo	X	
4	Miotto Giovanna	X	
5	Silvestrini Rosy		X
6	Dal Bello Davide	X	
7	Pastro Silvia	X	
8	Buonanno Milly	X	
9	Mantesso Marco	X	
10	Regosa Andrea	X	
11	Gregoris Gino	X	
12	Bin Claudio		X
13	Cunial Nico	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, dott. Claudio Fommei.

Il Signor Mauro Migliorini, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Giovanna Miotto, Andrea Regosa e Marco Mantesso, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi
dal 30/09/2015 al 14/10/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Asolo:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale adottato con propria delibera nr. 21 del 19.5.1972 esecutiva, ed approvato definitivamente con Delibera della Giunta Regionale Veneta nr. 2733 in data 27.7.76;
- è dotato di Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con propria delibera nr. 67 del 8.10.98 e approvata definitivamente dalla Regione Veneto con D.G.R.V. nr. 168 in data 26.1.2001, successiva Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con propria delibera n.29 del 04.07.2003 e approvata definitivamente dalla Regione Veneto con deliberazione G.R.V. n.2006 del 26.07.2005;

CIO' PREMESSO:

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale, nr. 65 del 28.03.2011 oggettivata "Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – determinazione ai sensi del DPR n.160 del 7 settembre 2010", nr.143 del 10/07/2014 di individuazione dei sostituti in caso di assenza del titolare di responsabilità dello S.U.A.P. e richiamato il Decreto sindacale nr. 04/2014 del 22/10/2014 di nomina a responsabile dello S.U.A.P.;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 49 del 29/10/2012;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 54 del 30/11/2012 nonché il contratto di Rep. nr. 468 in data 14/12/2012 sottoscritto avanti al Segretario comunale relativi all'accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 aprile 2004 nr.11;

VISTA la nota della ditta Autoservizi De Zen Michele s.a.s. datata 29 luglio 2013 presentata al prot. gen. nr.12.565 con cui la medesima ditta, essendo intervenute modifiche normative regionali, chiede di accedere alla procedura dello S.U.A.P. in sostituzione dell'accordo di cui al precedente capoverso;

ACCERTATO che risulta presentata istanza allo SUAP telematico - Comune di Asolo – in data 18/01/2014 identificata con il numero di pratica 03331150262-17012014-155, ricevuta al protocollo del Comune di Asolo al nr.1.162 del 21/01/2014, intestata alla ditta Autoservizi De Zen Michele sas con sede in Via del Capitello nr.5 - Casella d'Asolo – (TV), relativa al procedimento in oggetto, da eseguirsi sulle aree identificate catastalmente al fg.21 mappali nr.73-900-902 ed allegando il progetto a firma dell'arch. Sartor Bruno e del geom. Tedesco Livio;

DATO atto che in data in data 10 febbraio 2014 si è svolta la Conferenza dei Servizi Istruttoria regolarmente verbalizzata, con la richiesta di alcune integrazioni documentali;
DATO atto che con nota prot.1.162/4.970 in data 18 marzo 2014 gli uffici comunali hanno trasmesso il suddetto verbale anche alla ditta istante con la richiesta di integrazioni/modifiche/adeguamenti e quanto altro necessario ai fini della convocazione della Conferenza dei Servizi Decisoria sulla istanza di Variante al PRG con procedura di S.U.A.P.;

DATO atto che la ditta richiedente ha depositato la documentazione integrativa in varie date ovvero, 11 e 17 aprile 2014 e 02 maggio 2014;

DATO atto che il Comune di Aolo ha trasmesso agli Enti competenti tutta la documentazione integrativa come detto nel precedente capoverso;

VISTO il verbale (allegato sub."A", omississ gli allegati) della Conferenza dei Servizi Decisoria in data 19 maggio 2014, che ha avuto esito favorevole con prescrizioni/condizioni, verbale costituente proposta di variante al vigente strumento urbanistico comunale P.R.G.C. e sul quale si deve pronunciare il Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione;

DATO atto che la ditta ha provveduto alla presentazione della ulteriore documentazione di adeguamento richiesta con il verbale dalla Conferenza dei Servizi Decisoria predetto;

DATO atto che il verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria è stato pubblicato all'albo on-line comunale, è avvenuta l'affissione con manifesti, è stato depositato per 10 giorni consecutivi presso la segreteria comunale come risulta dal certificato prot.16.092 in data 25/09/2014, oltre anche alla pubblicazione ai sensi dell'art.39 del D.Lg.vo 33/2013;

VISTA l'attestazione del Segretario Comunale in data 13/10/2014 prot.17.317 dalla quale si evince che non sono pervenute né osservazioni né opposizioni nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il parere motivato nr. 224 del 26 novembre 2014 della Commissione Regionale V.A.S. - autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica – ai sensi del D.L.vo 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.58 del 26/03/2015 di incarico per la valutazione del maggior valore ai sensi dell'art.16 del D.P.R.n.380/01 come modificato dalla L.164/2014, essendo il presente progetto quale intervento in variante allo strumento di pianificazione urbanistica comunale;

VISTA la determinazione del maggior valore, presentata dal professionista incaricato, in data 29 luglio 2015 al prot. gen. nr.12.458;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr.163 del 13/08/2015 con la quale è stata approvata la predetta valutazione tecnica presentata e sono stati proposti i parametri di cui all'art.16 - 4° comma lett. d-ter) – del D.P.R. 380/01 per la determinazione del contributo straordinario;

DATO atto che con la medesima delibera di Giunta Comunale nr.163/2015 è stato adottato uno schema di convenzione, recependo le indicazioni minime previste nelle linee guida di cui alla deliberazione di giunta regionale veneta nr.2045 del 19/11/2013;

VISTA la proposta dello schema di convenzione allegato sub."B" alla presente deliberazione in cui, tra l'altro, l'art.10 contiene anche le modalità della risoluzione consensuale dell'ex accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 aprile 2004 nr.11 ed approvato con delibera di consiglio comunale nr.54 del 30/11/2012, tradotto nel contratto di Rep. nr.468 in data 14/12/2012 sottoscritto avanti al Segretario comunale;

ACCERTATO che il contributo straordinario attestante l'interesse pubblico, ai sensi dell'art.16 – 4° comma – lett.d-ter) del D.P.R. 380/01, ammonta ad euro 51.199,54 (cinquantunomilacentonovantanove/54) come da perizia di "determinazione del maggior valore" del 29 luglio 2015 richiamata nel presente;

DATO atto che l'art.10 dell'allegato schema sub."B", stabilisce "il recupero del beneficio pubblico" già versato dalla ditta proponente, dell'importo di euro 45.000 (quarantacinquemila/00) come da risultanze contabili e precisamente versamento nell'anno 2012 in data 11/12/2012 reversale nr.2649 – Introito alla risorsa 4.05.1060 "trasferimento straordinari da altri soggetti" - Cap.886 "Trasferimenti da privati";

DATO atto pertanto che la ditta proponente dovrà versare la somma residuale pari ad euro 6.199,54 (seimilacentonovantanove/54) da introitare al medesimo suddetto Cap.886 del Bilancio;

VISTO quanto stabilito dalla lett.d-ter) – 4° comma – dell'art.16 del D.P.R. nr.380/01 e pertanto ritenuto che il "contributo straordinario" vada destinato alla copertura di parte della spesa di cui al Cap.2525/4 del Bilancio approvato, per la "riqualificazione energetica della scuola media" prevista dal programma delle opere pubbliche;

DATO atto che il responsabile dell'ufficio edilizia privata ha attestato la piena legittimità dello stato di fatto esistente delle aree oggetto dell'intervento;

DATO atto che la ditta ha sottoscritto un preliminare per l'acquisizione della porzione di terreno necessario ai fini dell'adeguamento con allargamento della esistente viabilità comunale e che comunque prima del rilascio del provvedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010 e ss. mm. ed ii., la ditta dovrà presentare l'atto notarile con cui viene in pieno possesso delle predette aree che poi saranno oggetto di intervento di urbanizzazione primaria da concludersi con la cessione al Comune di Asolo;

DATO atto che ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/2010, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del responsabile dello S.U.A.P. è previsto che il Consiglio Comunale si pronunci definitivamente sulla proposta di variante parziale al PRGC ai sensi dell'art.4 della L.R. 55/2012 anche valutando eventuali osservazioni pervenute;

DATO atto, come da attestazione del Segretario comunale, che NON sono pervenute né osservazioni né opposizioni;

DATO atto che l'Azienda esiste fin dalla metà degli anni '60 in cui svolgeva servizio di trasporto pubblico locale per la Città di Asolo, poi sviluppatasi anche con altri servizi di trasporto e tale sviluppo ha comportato ad esempio l'ampliamento ed il rinnovo del parco veicolare, per il ricovero dei quali l'azienda ha dovuto ricorrere anche alla locazione di autorimesse o piazzali sia all'interno del territorio (Via Cà Giupponi) sia fuori del territorio comunale (Maser e Fonte) con gli inevitabili costi ed inefficienze produttive e quindi l'accorpamento in un unico sito consentirebbe all'azienda anche una miglior organizzazione con diminuzione degli spostamenti di automezzi e quindi un beneficio "ambientale";

DATO atto che la procedura in oggetto viene attivata, riconoscendo la specificità dell'Azienda esistente, visto che non si riscontrano aree nel territorio comunale con destinazione specifica, aventi superfici e conformazioni idonee alla tipologia di servizio

logistico, venendo pertanto meno la possibilità di trasferimento, tenendo anche conto che l'azienda ha previsto un ulteriore sviluppo con il presente progetto;

DATO atto che la proposta si inserisce nel conteso di sostegno al consolidamento e sviluppo delle attività produttive e di servizio, nella difficile congiuntura economica ed occupazionale che sta attraversando il Paese e che quindi l'intervento proposto ha un interesse di carattere generale sia in termini di miglioramento insediativo ed infrastrutturale sia in termini di ricadute occupazionali ed è quindi volontà dell'amministrazione di promuovere ed incentivare lo sviluppo imprenditoriale e dell'economia locale;

DATO atto che la tipologia dell'attività può considerarsi idonea all'insediamento nel contesto pre-agricolo considerando anche la stretta vicinanza con altre attività e la prossimità alla viabilità principale e che comunque non trattasi di attività di media o grande strutture di vendita;

ACCERTATO che l'intervento, come peraltro risulta da atti del procedimento, non va ad interessare aree, corridoi della rete ecologica del P.T.C.P., è esterna all'ambito urbano di Casella d'Asolo, è prossimo alla viabilità principale costituita dalla strada provinciale S.P. n.101 ed in tal senso prevede comunque sia l'adeguamento di un piccolo tratto della viabilità comunale che la sistemazione dell'esistente innesto con la predetta strada provinciale con oneri a totale carico del proponente, oltre ad essere un intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell'attuale insediamento con la realizzazione di adeguate opere di mitigazione, di invarianza idraulica, di compatibilità acustica, assentite anche con il parere motivato della Commissione V.A.S. nella presente richiamato;

RITENUTO pertanto di condividere la proposta formulata dall'azienda, fatti salvi i pareri espressi dagli enti competenti sia in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria sia con provvedimenti specifici in atti al procedimento dello S.U.A.P., e conseguentemente di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art.4 della legge regionale nr.55 del 31/12/2012 e con riferimento all'art.8 del D.P.R. n.160 del 07/09/2010;

DATO atto che è stata sentita la Commissione Consiliare Consultiva Urbanistica nella seduta del 18/12/2014 e del 15/07/2015;

VISTA la trasmissione degli atti del procedimento da parte del responsabile dell'endo procedimento – urbanistica – al responsabile dello S.U.A.P. per la richiesta di parere del Consiglio Comunale;

VISTO l'art.14 e segg. della legge nr.241/90 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. nr.160/2010 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la legge regionale nr.55 del 31/12/2012 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la D.G.R.V. nr.2045 del 19/11/2013;

VISTA la circolare regionale nr.1/2015;

VISTO il D.P.R. nr.380 del 06/06/2001 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.Lgs.vo nr.152 del 03/04/2006 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art.39 del D.Lgs.vo nr.33 del 14/03/2013;

VISTI gli artt.42 e 78 del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

UDITI gli interventi;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON l'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri (compreso il Sindaco) presenti e votanti

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale, con relativi allegati, della Conferenza dei Servizi Decisoria (all. sub.“A” - omissis allegati) della seduta in data 19 maggio 2014 con esito favorevole e prescrizioni/condizioni e del parere motivato nr.224 in data 26 novembre 2014 della Commissione Regionale V.A.S. - autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica – ai sensi del D.L.vo 152/2006 e ss. mm. ed ii., relativi al progetto di Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale – parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello, sistemazione/allargamento della adiacente viabilità comunale ed innesto con la provinciale – che interessa i terreni individuati catastalmente al N.C.T. fg.21 mappali nr.73-900-902 di proprietà della ditta De Zen Autoservizi di De Zen Michele sas ed in cui ha sede la ditta medesima, da realizzarsi in variante al vigente P.R.G.C. atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona territoriale omogenea di tipo agricola - sottozona E2 – e che così rimane urbanisticamente con la presente, salvo l'inserimento puntuale del presente progetto secondo i parametri indicati nella relazione urbanistica di progetto e che saranno riportati negli strumenti urbanistici comunali;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.P.R. 16/2010 e ss. mm. ed ii. e dell'art.4 della legge regionale nr.55 del 31/12/2012, la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale di Aolo (nei termini ed alle prescrizioni/condizioni fissate nel verbale della Conferenza dei Servizi Decisoria richiamata al precedente punto deliberato, nonché nell'osservanza della normativa vigente) relativa al progetto di parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello, la sistemazione/allargamento dell'adiacente viabilità comunale e l'innesto con la strada provinciale, secondo il progetto a firma dell'arch. Sartor Bruno e del geom. Tedesco Livio e costituito dai seguenti elaborati tecnico-grafici:
 - 1) istanza;
 - 2) Tav. A1 Estratti CTR, Catastale, PRG, PTCP e PTRC;
 - 3) Tav. A2 - Variante urbanistica al PRG, PRG vigente - PRG variato;
 - 4) Tav. A3 – Planimetria generale Stato di fatto, vincoli e servitù, reti sotto servizi esistenti;
 - 5) Tav. A4 - Planimetria generale progetto;
 - 6) Tav. A5a - Reti di Progetto:illuminazione pubblica, enel, acquedotto, irrigazione;
 - 7) Tav. A5b - Reti di Progetto: acque meteoriche, acque nere;
 - 8) Tav. A6 - Sezioni tipo;
 - 9) Tav. A7 - Planimetria generale aree da cedere ed asservire all'uso pubblico;

- 10)Tav. A8 - Sistemazione area a verde;
- 11)Tav. A9- Segnaletica stradale;
- 12)Tav. A10 - Verifica visibilità incrocio via Capitello - SP 101;
- 13)Tav. A11 - Planimetria generale comparativa;
- 14)Tav. A12 - Profili stato di fatto e progetto;
- 15)All. A13 - Relazione illustrativa;
- 16)All. A14 - Documentazione fotografica;
- 17)All. A15 - Computo metrico estimativo;
- 18)All. A15 – Copertina computo metrico estimativo;
- 19)All. A16 - Preventivo sommario di spesa;
- 20)All. - Elenco prezzi unitari;
- 21)All. A17 – Disciplinare tecnico;
- 22)All. A18 - Prontuario per la mitigazione ambientale;
- 23)All. A19 - Piano manutenzione;
- 24)All. Relazione tecnico descrittiva - edificio;
- 25)Tav. B1 - Estratto catastale - estratto P.R.G. - estratto C.T.R. - vista aerea;
- 26)Tav. B2 - Stato Approvato - Piante prospetti - sezioni;
- 27)Tav. B2a - Stato di Fatto - Piante - prospetti - sezioni;
- 28)Tav. B3 - Stato di Progetto - Piante;
- 29)Tav. B4 - Stato di Progetto - Prospetti - sezioni;
- 30)Tav. B5a - Stato Comparativo/Stato di Fatto- Piante;
- 31)Tav B6a - Stato Comparativo/Stato di Fatto - Prospetti - sezioni;
- 32)Tav. B7 - Calcolo volumi calcolo superfici coperte rendering;
- 33)Tav. B8 - Pianta "Linea vita" schema barriere architettoniche;
- 34)Tav. B9 – Planimetria fognature Planimetria acque meteoriche;
- 35)Tav. B10- Rendering;
- 36)Relazione tecnico agronomica - cambio di destinazione di annesso non più funzionale al fondo;
- 37)Relazione tecnico descrittiva - barriere antiradon;
- 38)Valutazione previsionale di impatto acustico – 1^ parte;
- 39)Valutazione previsionale di impatto acustico – 2^ parte;
- 40)Valutazione di compatibilità idraulica - Relazione;
- 41)Tav. 1 - Valutazione di compatibilità idraulica - Planimetria generale, profili longitudinali e manufatti tipo;
- 42)Specifico tecnica ECOBIOX - Serie C riciclo totale;
- 43)Tav. 22885_1 - Opere edili riferite alla messa in opera impianto di depurazione ECOBIOX 1 serie C/I-m;
- 44)Tav. 22885A - Impianto trattamento acque;
- 45)Relazione tecnica - calcolo illumino-tecnico;
- 46)Tav. E01 - Progetto esecutivo impianto di illuminazione pubblica planimetria di progetto;
- 47)Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica;
- 48)Verbale campionamento terre e rocce da scavo;
- 49)dichiarazione relativa alla Valutazione d'incidenza ambientale (V.INC.A.);
- 50)Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. - rapporto ambientale preliminare;
- 51)dichiarazione ai sensi del D.P.R. nr.151/2011 – S.C.I.A. attività soggetta a prevenzione incendi;
- 52)copia atto di proprietà;
- 53)copia atto di servitù di metanodotto;
- 54)copia planimetria servitù di metanodotto;
- 55)dichiarazione ai sensi ex L. 13/89 – opere di urbanizzazione;

56)certificazione ai sensi ex L.13/89 – opere edilizie – edificio -.

3. di approvare lo schema di convenzione proposto quale allegato sub."B", che contiene anche le modalità della risoluzione consensuale dell'ex accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 aprile 2004 nr.11 ed approvato con delibera di consiglio comunale nr.54 del 30/11/2012, tradotto nel contratto di Rep. nr.468 in data 14/12/2012 sottoscritto avanti al Segretario comunale;
4. di stabilire, secondo quanto previsto dalla lett.d-ter) – 4° comma – dell'art.16 del D.P.R. nr.380/01, che il "contributo straordinario" pari alla somma di euro 51.199,54 (cinquantunomilacentonovantanove/54) vada destinato alla copertura di parte della spesa di cui al Cap.2525/4 del Bilancio approvato, per la "riqualificazione energetica della scuola media" prevista dal programma delle opere pubbliche;
5. di dare atto che con l'assunzione della presente deliberazione, per le motivazioni meglio in premessa riportate, la proposta si inserisce nel conteso di sostegno al consolidamento e sviluppo delle attività produttive e di servizio nella difficile congiuntura economica ed occupazionale che sta attraversando il Paese e che quindi l'intervento proposto ha un interesse di carattere generale sia in termini di miglioramento insediativo ed infrastrutturale sia in termini di ricadute occupazionali ed è quindi volontà dell'amministrazione di promuovere ed incentivare lo sviluppo imprenditoriale e dell'economia locale;
6. di stabilire, a seguito dell'approvazione con la presente della Variante al PRG, la decadenza del proprio precedente atto consiliare nr.54 del 30/11/2014 con il quale veniva approvato, alla medesima ditta, l'accordo ex art.6 della L.R. 11/2004;
7. di comunicare il presente provvedimento al responsabile dello S.U.A.P. ai sensi del 6° comma dell'art.4 della L.R. 55/2012;
8. di incaricare il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, così come individuato con Decreto sindacale nr.04/2014 richiamato in premessa, per la sottoscrizione, entro 120 giorni dal rilascio del provvedimento finale, della convenzione secondo lo schema che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato "B", autorizzandolo altresì in sede di stipula a qualsiasi modifica, specificazione, integrazione ecc. che si rendessero utili o necessarie, ferma restando la sostanza degli obblighi previsti a carico della ditta sottoscrittore la convenzione;
9. di notificare il presente provvedimento alla ditta interessata;
10. di dare atto che la variante approvata acquista efficacia trascorso il termine di pubblicazione all'albo comunale del presente provvedimento;
11. di stabilire ai sensi del 7° comma dell'art.4 della L.R. 55/2012 che la presente Variante decade qualora i lavori non vengano iniziati entro sedici (16) mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa con provvedimento motivato dal Consiglio Comunale; il Consiglio Comunale sarà chiamato a prendere atto nel caso in cui la Variante venga a decadere;
12. di aggiornare l'elenco previsto dall'art.6 della L.R. 55/2012 e da inviare alla Giunta regionale del veneto.

13. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione unanime espressa palesemente.

SCHEMA DI CONVENZIONE - S.U.A.P. -

INTERVENTO in variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art.8 D.P.R. nr.160/2010 e ai sensi dell'art.4 della legge regionale nr.55 del 30/12/2012.

L'anno _____, questo giorno di _____ del mese di _____, in _____, nel mio studio sito in _____

Avanti a me _____ Notaio residente in _____ ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di _____ oppure Segretario comunale rogante sono presenti i signori:

- _____ Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive del Comune di ASOLO (TV), che interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Asolo, con sede legale in Asolo Piazza G. d'Annunzio n.1, codice fiscale _____, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n.267 del 18.8.2000 e per dare esecuzione al verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data _____ n. _____ di del., esecutiva ai sensi di Legge, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub A);

in seguito denominato nel presente atto "Comune",

- Michele De Zen, nato ad Asolo il 28.11.1967, domiciliato ai fini del presente atto a Asolo (TV), Via del Capitello Numero civico 5, che interviene al presente atto sia in proprio sia nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società in accomandita semplice "Autoservizi De Zen Michele sas", con sede a Asolo (TV) in Via del Capitello numero civico 5, C.F. e Numero di Iscrizione nel registro delle Imprese di Treviso 03331150262, autorizzato al presente atto in virtù dei poteri allo stesso derivanti dal vigente statuto sociale, e di seguito denominata "soggetto attuatore"

Detti comparenti, sono persone tutte, della cui identità e capacità giuridica io, Segretario Comunale rogante, sono certo e faccio fede.

PREMESSO

- che il *soggetto attuatore* è proprietario dell'immobile descritto in Catasto:

Comune di Asolo, N.C.T. Sezione Unica, Foglio 21 mappali n.900-902 per intero e mapp.73 in parte, per una superficie catastale di mq.5.396;

- che in data 21/01/2014 al prot. gen. nr.1.162 è stata registrata la istanza di intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale S.U.A.P. Permesso di Costruire - relativo all'intervento di parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello e sistemazione della adiacente viabilità comunale ed innesto con la provinciale, da eseguirsi sulle aree identificate

catastalmente al fg.21 mappali nr.73-900-902 e area pubblica per quanto ad alcune opere di urbanizzazione, identificativo pratica SUAP telematico: nr.03331150262-17012014 -1550, da parte della ditta *concedente*;

- che il *soggetto attuatore* ha richiesto l'intervento in quanto socio accomandatario della ditta in premessa individuata che svolge l'attività di trasporto persone con autista, servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente;
- che il progetto in variante urbanistica è stato esaminato, ai sensi della normativa vigente, da ultimo dalla Conferenza dei Servizi di cui alla seduta decisoria del 19/05/2014 con parere favorevole e prescrizioni/condizioni costituendo adozione della variante al P.R.G.C vigente ai sensi della L.R. 55/2012 nonché del DPR 160/2010;
- che sul progetto vi è stato il parere motivato, nr.224 del 26 novembre 2014, della Commissione Regionale V.A.S. - autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica - ai sensi del D.L.vo 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- che il progetto così come adottato con variante, è stato depositato alle segreterie comunali e provinciali come risulta da relative certificazioni e che non sono pervenute osservazioni;
- che la variante urbanistica è stata approvata con deliberazione consiliare n.** in data **/08/2015 con cui è stato incaricato il responsabile dello sportello unico per le attività produttive alla sottoscrizione della presente convenzione;
- che con deliberazione nr.54 del 30/11/2012 il Consiglio Comunale aveva approvato un accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 aprile 2004, nr.11;
- che con atto Rep. nr.468 del Segretario Comunale di Asolo era stato stipulato in data 14/03/2013 l'accordo di pianificazione urbanistica tra il Comune di Asolo ed il soggetto attuatore;
- che il *soggetto attuatore* ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;
- che la presente convenzione deve essere sottoscritta, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di rilascio del provvedimento unico;

Tutto ciò premesso, detti componenti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è l'esecuzione dell'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale S.U.A.P. Permesso di Costruire - per parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello, sistemazione della adiacente viabilità comunale ed innesto con la provinciale, ai sensi dell'art.8 del DPR 160/2010 e ss. mm. ed ii. e ai sensi dell'art.4 della legge regionale nr.55/2012.

Art.3 Elaborati che costituiscono la pratica di S.U.A.P.

Si dà atto che la pratica dello S.U.A.P. nr.2 è costituita dai seguenti documenti:

- 1) istanza;
- 2) Tav. A1 Estratti CTR, Catastale, PRG, PTCP e PTRC;
- 3) Tav. A2 - Variante urbanistica al PRG, PRG vigente - PRG variato;
- 4) Tav. A3 - Planimetria generale Stato di fatto, vincoli e servitù, reti sotto servizi esistenti;
- 5) Tav. A4 - Planimetria generale progetto;
- 6) Tav. A5a - Reti di Progetto: illuminazione pubblica, enel, acquedotto, irrigazione;
- 7) Tav. A5b - Reti di Progetto: acque meteoriche, acque nere;
- 8) Tav. A6 - Sezioni tipo;
- 9) Tav. A7 - Planimetria generale aree da cedere ed asservire all'uso pubblico;
- 10) Tav. A8 - Sistemazione area a verde;
- 11) Tav. A9- Segnaletica stradale;
- 12) Tav. A10 - Verifica visibilità incrocio via Capitello - SP 101;
- 13) Tav. A11 - Planimetria generale comparativa;
- 14) Tav. A12 - Profili stato di fatto e progetto;
- 15) All. A13 - Relazione illustrativa;
- 16) All. A14 - Documentazione fotografica;
- 17) All. A15 - Computo metrico estimativo;
- 18) All. A15 - Copertina computo metrico estimativo;
- 19) All. A16 - Preventivo sommario di spesa;
- 20) All. - Elenco prezzi unitari;
- 21) All. A17 - Disciplinare tecnico;
- 22) All. A18 - Prontuario per la mitigazione ambientale;
- 23) All. A19 - Piano manutenzione;
- 24) All. Relazione tecnico descrittiva - edificio;

- 25) Tav. B1 - Estratto catastale - estratto P.R.G. - estratto C.T.R. - vista aerea;
- 26) Tav. B2 - Stato Approvato - Piante prospetti - sezioni;
- 27) Tav. B2a - Stato di Fatto - Piante - prospetti - sezioni;
- 28) Tav. B3 - Stato di Progetto - Piante;
- 29) Tav. B4 - Stato di Progetto - Prospetti - sezioni;
- 30) Tav. B5a - Stato Comparativo/Stato di Fatto- Piante;
- 31) Tav B6a - Stato Comparativo/Stato di Fatto - Prospetti - sezioni;
- 32) Tav. B7 - Calcolo volumi calcolo superfici coperte rendering;
- 33) Tav. B8 - Pianta "Linea vita" schema barriere architettoniche;
- 34) Tav. B9 - Planimetria fognature Planimetria acque meteoriche;
- 35) Tav. B10- Rendering;
- 36) Relazione tecnico agronomica - cambio di destinazione di annesso non più funzionale al fondo;
- 37) Relazione tecnico descrittiva - barriere antiradon;
- 38) Valutazione previsionale di impatto acustico - 1^ parte;
- 39) Valutazione previsionale di impatto acustico - 2^ parte;
- 40) Valutazione di compatibilità idraulica - Relazione;
- 41) Tav. 1 - Valutazione di compatibilità idraulica - Planimetria generale, profili longitudinali e manufatti tipo;
- 42) Specifica tecnica ECOBIOX - Serie C riciclo totale;
- 43) Tav. 22885_1 - Opere edili riferite alla messa in opera impianto di depurazione ECOBIOX 1 serie C/l-m;
- 44) Tav. 22885A - Impianto trattamento acque;
- 45) Relazione tecnica - calcolo illumino-tecnico;
- 46) Tav. E01 - Progetto esecutivo impianto di illuminazione pubblica planimetria di progetto;

- 47) Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica;
- 48) Verbale campionamento terre e rocce da scavo;
- 49) dichiarazione relativa alla Valutazione d'incidenza ambientale (V.INC.A.);
- 50) Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. - rapporto ambientale preliminare;
- 51) dichiarazione ai sensi del D.P.R. nr.151/2011 - S.C.I.A. attività soggetta a prevenzione incendi;
- 52) copia atto di proprietà;
- 53) copia atto di servitù di metanodotto;
- 54) copia planimetria servitù di metanodotto;
- 55) dichiarazione ai sensi ex L.13/89 - opere di urbanizzazione;
- 56) certificazione ai sensi ex L.13/89 - opere edilizie - edificio -

Fanno inoltre parte della pratica SUAP nr.2, il verbale, con relativi allegati pareri, della Conferenza dei servizi decisoria del 19 maggio 2014, il parere motivato nr.224 del 26 novembre 2014, della Commissione Regionale V.A.S. - autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica - ai sensi del D.L.vo 152/2006 e ss. mm. ed ii..

Art.4 Dichiarazione di proprietà

Il soggetto attuatore dichiara di essere proprietario e di averne uso, dell'area compresa nell'ambito d'intervento oggetto della presente convenzione e catastalmente identificata come segue:

- in Catasto **Terreni** di Asole
Foglio **21** (ventiuno) - sezione unica
- m.n.73 ha.00.43.84 R.D. €.38,49 R.A. €.20,38;
 - m.n.900 ha.00.16.81 R.D. €.14,76 R.A. €.7,81;
- in Catasto **Fabbricati** di Asole
Foglio **9** (nove) - sezione C
- m.n.902 SUB 3 via del Capitello Bene comune mq.1.754;
 - m.n.902 SUB 4 via del Capitello cat.C/6 Cl.3 mq.96 R.C.E. €.307,39;
 - m.n.902 SUB 5 via del Capitello cat.C/2 Cl.2 mq.124 R.C.E. €.339,42;

Il soggetto attuatore presta al Comune la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili sopra descritti ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti

e di dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Si dà atto che gli immobili esistenti e oggetto di intervento, risultano essere stati realizzati secondo gli atti edilizi abilitativi come da attestazioni di conformità dello stato di fatto rilasciata dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Asolo, attestazioni in atti alla pratica ed inseriti sulla scrivania dello S.U.A.P..

Art.5 Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a Suo totale carico le opere di urbanizzazione, le opere di mitigazione, le opere di compensazione idraulica e le opere di completamento/adeguamento/modifica della esistente viabilità di Via del Capitello, descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi meglio descritti in seguito nella presente convenzione.

Il *soggetto attuatore* è tenuto ad adempiere direttamente alle obbligazioni assunte con la presente Convenzione; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione parziale o totale degli immobili oggetto della presente convenzione, la relativa urbanizzazione, le opere di mitigazione, le opere di completamento/adeguamento/modifica della esistente viabilità di Via del Capitello saranno a carico dei nuovi proprietari, gli obblighi assunti dal *soggetto attuatore* con la presente Convenzione si trasferiscono anche ai nuovi acquirenti, che rimangono obbligati in solido con il venditore in maniera proporzionale alle aree acquistate.

In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'attuale *soggetto attuatore* non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che gli aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie ad eventuale sostituzione o integrazione.

Art.6 Impegno all'esecuzione al progetto

Il *soggetto attuatore* si impegna a dare esecuzione al progetto di parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello, sistemazione della adiacente viabilità comunale ed innesto con la provinciale, alle opere di mitigazione, alle opere di compensazione idraulica, secondo gli elaborati di progetto approvati in Conferenza dei Servizi decisoria e dal Consiglio Comunale con atto nr.** in data **/0*/2015, già agli atti del Comune e che le parti dichiarano di ben conoscere, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per sé stessi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Rimane convenuto che, ove per dolo o per errore talune previsioni o dati del progetto di SUAP in variante urbanistica al vigente P.R.G. risultassero, successivamente ed in qualsiasi momento inesatte o non conformi alla vigente disciplina urbanistica, ogni impegno da parte del Comune in ordine alle previsioni medesime,

anche se assunto col presente atto, rimane privo di efficacia.

Art.7 Aree per standard urbanistici e per opere di urbanizzazione

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

- parcheggi (da assoggettare ad uso pubblico)= mq.543,00;
- verde (da assoggettare ad uso pubblico)= mq.540,00.

In relazione alla superfici realizzabili e alle destinazioni d'uso previste, sono dovuti standard primari e secondari minimi, ciascuno pari al 10% della superficie fondiaria ovvero ciascuno pari a mq.539,60; nel progetto sono state reperite superfici rispettivamente per mq.543,00 e mq.540,00.

Si precisa che la dimensione delle singole aree sopra elencate in sede di collaudo potrà risultare leggermente difforme da quella indicata per adeguamento al reale stato dei luoghi, fatte comunque sempre salve le quantità minime prescritte dalla legge.

Il soggetto attuatore si impegna ad eseguire a propria cura e spese il necessario frazionamento delle aree medesime, nonché a stipulare a propria cura e spese tutti gli atti definitivi per l'asseveramento delle aree di cui al presente articolo nonché per la cessione delle aree di cui ai lavori di adeguamento della viabilità.

È in ogni caso escluso ogni conguaglio a carico del Comune.

La capacità insediativa ed il dimensionamento dello S.U.A.P. nr.2 ed indicati nell'apposita tavola di progetto, sono i seguenti:

superficie fondiaria del lotto	mq.5.396,00
superficie d'intervento (compresa viabilità)	mq.5.601,00
superficie massima coperta dei fabbricati	mq.823,00
Volume massimo fabbricati	mc.4.025,000
superficie minima a stanadard (10%+10%)	mq.1.079,20
superficie a parcheggio ad uso pubblico (minimo 10% pari a mq.539,60)	mq.543,00
superficie a verde attrezzato ad uso pubblico (minimo 10% pari a mq.539,60)	mq.540,00
altezza massima dei fabbricati (da quota 0.00 di riferimento)	ml.6,85
distanza minima dai confini	ml.5,00
distanza minima dai fabbricati	ml.16,80
distanza minima da strade	ml.10,25

La destinazione d'uso ammessa sarà di tipo "attività terziaria di servizio - trasporto"; diversa destinazione potrà esserci solo a seguito di intervenute previsioni urbanistiche stabilite dallo strumento urbanistico comunale o da effetto di leggi sovracomunali ovvero con una puntuale Variante al presente S.U.A.P..

Eventuali modificazioni alla destinazione d'uso o ai parametri edilizi relativi della zona in questione, che venissero introdotte dagli strumenti urbanistici generali (PAT o PI o loro varianti), si intendono automaticamente recepite nella presente convenzione senza necessità di modificazione formale della stessa.

Art.8 Aree a dotazione di spazi privati.

Ai sensi dell'art.14 lett.c) punto 1.6 delle N.T.A. del vigente P.R.G., lo standard per le previste destinazioni, deve prevedere non meno di mq.30,00 ogni mq.100 di superficie dell'attività,

determinati tenendo conto dello stallo pari a mq.12,50 ciascuno. La superficie dell'attività è costituito da una superficie complessiva di mq.723,00 e quindi la superficie minima per parcheggi privati deve essere di almeno mq.240,00. Il progetto prevede una superficie di mq.278,76 e quindi nel rispetto del parametro minimo.

Ai sensi dell'art.14 lett.c) punti 3 e 4 delle N.T.A., la ditta dovrà stipulare, a proprie spese, l'atto notarile di vincolo d'uso a parcheggio privato e di pertinenzialità.

Gli interventi di variante allo SUAP originario che comportino aumento dello standard a parcheggio privato così come sopra quantificato in mq.278,76, non necessitano di modifica della presente convenzione.

Art.9 Oneri a carico del soggetto attuatore

Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinato applicando le tabelle parametriche vigenti in relazione alla capacità edificatoria teorica complessiva, anche interrata, risulta, come da calcolo definito dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata, rispettivamente per la primaria di Euro ottomilasettecentosettantacinque/28 (8.775,28) e per la secondaria di Euro tremilatrecentosettantotto/39) (3.378,39) per un totale di Euro dodicimilacentocinquantequattro/67 (12.153,67).

Il valore delle opere di urbanizzazione primaria, è stato accertato e quantificato, come da computo metrico estimativo in atti al competente ufficio comunale, in complessivi Euro centoquarantaicunquemilasettecentosettantadue/72 (145.772,72). Si dà atto inoltre che il soggetto attuatore, impegnandosi alla realizzazione dell'allargamento della sede stradale di Via del Capitello, cederà anche l'area di allargamento della strada comunale di Via del Capitello, cessione che avverrà in forma gratuita. Dato che l'entità della superficie oggetto di ampliamento è pari a circa mq.472 e stimando una valore unitario di €.12/mq., si ottiene un valore di euro 5.664,00 che va ad aggiungersi al valore dell'urbanizzazione.

Poichè i predetti valori tra loro sommati sono superiori al valore tabellare determinato dall'ufficio edilizia privata, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del soggetto attuatore, andrà pertanto a scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti dalla normativa vigente (art.86 delle L.R. 61/85 e art.16 del T.U. D.P.R. 380/01).

Il valore delle opere di urbanizzazione secondaria, è stato accertato e quantificato, come da computo metrico estimativo in atti al competente ufficio comunale, in complessivi Euro millecentosettanta/00 (1.170,00). Pertanto al Comune è dovuto l'importo di conguaglio pari ad euro duemiladuecentotto/39 (2.208,39).

Il *soggetto attuatore* si obbliga altresì a versare al comune all'atto del rilascio del provvedimento unico, il contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e quella per la sistemazione ambientale dei luoghi quantificato dal Responsabile del servizio edilizia privata in euro quattromilasettecentottantanove/62 (4.789,62).

Trattandosi di intervento su immobile in Variante urbanistica, ai sensi dell'art.16 punto 4 lett. d-ter) del DPR 380/01 - T.U.

dell'edilizia -, l'amministrazione comunale ha determinato "il maggior valore" in euro _____ come da perizia tecnica in atti; con delibera di Consiglio Comunale nr. __ del __/0_/2015, di approvazione della variante di che trattasi, è stata stabilita nella quota minima, pari al 50%, la suddivisione tra il comune e la parte privata, e di tale quota, quella riservata a favore del Comune è stata stabilita nel 60%, pertanto per un valore (pari ad euro _____).

I versamenti, come sopra definiti, verranno versati all'atto del rilascio del permesso di costruire secondo le modalità vigente sia in termini di modi che di tempi per quanto al contributo di costruzione, mentre la quota del "maggior valore" di cui all'art.16 punto 4 lett.d-ter) del T.U. - DPR 380/01, dovrà essere versata comunque in una unica soluzione ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Art.10 Accordo precedente

Con deliberazione nr.54 del 30/11/2012, richiamata nelle premesse, il Consiglio Comunale approvava un accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 aprile 2004, nr.11 e con atto Rep. nr.468 del Segretario Comunale tra il Comune di Asolo ed il soggetto attuatore veniva stipulato in data 14/03/2013 tale accordo di pianificazione.

In data 29 luglio 2013 presentata al prot. gen. nr.12.565 la ditta, essendo intervenute modifiche normative regionali, ha chiesto di accedere alla procedura dello S.U.A.P. in sostituzione dell'accordo di cui al precedente capoverso.

Essendo quindi venuto meno l'interesse ad attuare l'accordo di pianificazione stipulato, in quanto avente sostanzialmente il medesimo contenuto in termini urbanistici dell'intervento in variante al P.R.G.C. di cui in oggetto, il Comune di Asolo ed il soggetto attuatore dichiarano di voler consensualmente risolvere, come in effetti risolvono, l'accordo di pianificazione urbanistica redatto ai sensi dell'art.6 della L.R. 23 aprile 2004 nr.11 e sottoscritto in data 14/03/2013 al Rep. nr.468 del Segretario Comunale di Asolo, registrato presso l'Agenzia delle entrate in data 26/03/2013, il quale deve dunque considerarsi dalla data odierna priva di ogni ulteriore giuridico effetto.

Avendo il Comune, ai sensi dell'accordo risolto, già ricevuto da controparte la somma di euro 45.000 (quarantacinquemila) a titolo di benefico pubblico, le parti concordano che questa non venga restituita ai sensi dell'art. 7 dell'accordo già stipulato ma venga trattenuta dal Comune in compensazione con la quota del "contributo straordinario" di cui all'art.16 del D.P.R. 380/01 e di cui all'articolo 9 precedente.

Pertanto il soggetto attuatore dovrà versare al Comune di Asolo la rimanente somma di euro _____ per adempiere alla quota del "contributo straordinario" di cui all'art.16 del D.P.R. 380/01 sopra richiamato.

Art.11 Opere di urbanizzazione

Ai sensi dell'art.45 del decreto legge n.201 del 06 dicembre 2011, il *soggetto attuatore* nonché i titolari del permesso di costruire, si impegnano a realizzare le opere di urbanizzazione descritte ai precedenti art.5-7 secondo gli elaborati di progetto approvati dal Consiglio Comunale.

Inoltre saranno realizzate anche le seguenti opere di urbanizzazione "primaria" esterne al lotto:

- allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- predisposizione allacciamento alla rete di distribuzione telefonica;
- predisposizione per allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano;
- allacciamento alla rete di distribuzione acquedotto;
- allacciamento alla rete irrigua;
- predisposizione per gli allacciamenti alle reti di fognatura sia per acque reflue che per acque meteoriche, conformemente ai pareri dei vari enti gestori.

Art.12 Opere di adeguamento della viabilità ed esterne al lotto di proprietà.

Il *soggetto attuatore* dovrà obbligatoriamente eseguire anche le opere necessarie per garantire un accesso e una viabilità adeguata all'intervento, della strada comunale di Via del Capitello, meglio descritte in alcuni degli elaborati approvati dalla conferenza dei servizi Decisoria e dal Consiglio comunale (delibera nr. __ del __/0_2015).

Al fine di consentire il rilascio del certificato di agibilità delle parti dell'edificio al Piano Terra, (Rimessa per autocorriere, rimessa automezzi, bagni, spogliatoi, tettoia lavaggio) e da realizzarsi sul terreno individuato, oggi, al fg.21 mapp.73-900-902, le opere di cui al presente articolo dovranno risultare collaudate ed agibili al transito, anche secondo le eventuali nuove norme che risultassero in vigore ed obbligatorie alla data del collaudo stesso.

Art.13 Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere eseguita direttamente dal titolare del permesso di costruire - provvedimento unico - come stabilito dalla legge n. 214/2011 che ha modificato l'art. 16 del D.P.R. nr. 380 / 2001 - T.U. per l'edilizia.

Le opere sono costituite di massima da:

- modifica della viabilità di Via del Capitello ed innesto con la strada provinciale;
- viabilità e spazi di manovra e per la sosta e parcheggio degli autoveicoli, compresa la segnaletica verticale e orizzontale;
- fognature sia per acque reflue che per acque meteoriche;
- rete di approvvigionamento idrico;
- rete di approvvigionamento e distribuzione dell'energia elettrica;
- pubblica illuminazione;

- rete telefonica;
- rete gas o metanizzazione;
- rete irrigazione;
- le opere descritte al precedente art.11.

Il tutto secondo gli elaborati di progetto approvati dal Consiglio Comunale, ivi compresi il capitolato speciale, l'elenco prezzi ed il computo metrico estimativo.

Se in fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria fosse necessario costruire delle cabine elettriche, gruppi di riduzione di pressione gas o nuovi accessi carrai interessando le aree a verde e parcheggio, l'occupazione del suolo derivante dalla loro realizzazione dovrà essere monetizzata, in quanto sottrae superficie destinata a standard urbanistico, senza che ciò determini variazione alla convenzione ed alla Variante di P.R.G. di S.U.A.P. nr.2.

Art.14 Esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria.

È fatto assoluto divieto al *soggetto attuatore* di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione secondarie. Si tratta degli interventi meglio indicati all'art.7.

La realizzazione delle predette opere, dovranno essere affidate a soggetto o a più soggetti per porzioni di opere, in possesso di qualifica idonea, a cura della ditta lottizzatrice ai sensi dell'art. 122 comma 8° del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. (per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria) e secondo la procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti e comunque secondo quanto stabilito nella successione del presente articolo.

Agli obblighi di cui al precedente comma fanno eccezione le opere da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla parte terza del Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006). Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il relativo onere a completo carico del *soggetto attuatore*.

A tale fine il Comune attribuisce al *soggetto attuatore*, che con la sottoscrizione della presente convenzione accettano irrevocabilmente, per sé e propri aventi causa, la qualifica di "altri soggetti aggiudicatori" delle opere predette, ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il *soggetto attuatore*, pertanto, dovrà assume nei confronti del Comune e dei terzi contro interessati a qualsiasi titolo, ogni obbligo derivante dall'osservanza delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici più sopra richiamato, esonerando fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Per ottenere il provvedimento unico ai sensi del DPR 160/2010, la ditta attuatrice dovrà procedere a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il *soggetto attuatore* dovrà depositare presso l'ufficio S.U.A.P., copia delle lettere d'invito trasmesso ad almeno cinque ditte,

copia del verbale delle operazioni di gara, contenente tra l'altro le offerte, l'impresa aggiudicatrice, le verifiche compiute in ordine alla qualificazione dei concorrenti, la congruità economica delle offerte, la pubblicità delle sedute, il CIG acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, il pagamento del contributo alla stessa autorità sia da parte della stazione appaltante che da parte dei soggetti concorrenti il D.U.R.C., la SOA, ecc.

L'importo delle opere di urbanizzazione secondaria è pari ad euro 1.170,00 (millecentosettanta/00), come da computo metrico estimativo in atti al Comune.

Art.15 Tempi di attuazione dell'intervento in variante al P.R.G.C. e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle opere di adeguamento della viabilità.

Il *soggetto attuatore* si impegna, ai sensi della legge regionale nr.55 del 31/12/2012, ad iniziare le opere di cui ai precedenti artt.11-12-13-14, entro 16 (sedici) mesi dalla data di pubblicazione della delibera di consiglio comunale che approva la variante urbanistica, pena la decadenza della variante ed il ritorno dell'area interessata, alla disciplina urbanistica precedente.

Nel caso di fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del *soggetto attuatore*, lo stesso potrà chiedere la proroga di massimo mesi 12 (dodici); la richiesta dovrà essere presentata prima della scadenza del precedente termine di mesi 16 (sedici) e la proroga potrà essere concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale.

Nel caso del trascorso termine per l'inizio dei lavori senza che siano iniziati i lavori o richiesta la proroga, il Consiglio Comunale ne prenderà atto con provvedimento specifico.

L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno determinati in contraddittorio mediante verbale sottoscritto dal *Comune* per mezzo dei propri funzionari delegati, dal *soggetto attuatore*, dal Direttore dei Lavori, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento edilizio comunale.

Il *soggetto attuatore*, fatti salvi i termini di inizio dei lavori come sopra detti, si impegna ad ultimare tutte le opere primarie, secondarie, di mitigazione e di adeguamento della viabilità di Via del Capitello, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori, salvo proroghe, come stabilito dall'art.15 del T.U. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16 Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, secondarie, di mitigazione e di adeguamento della viabilità.

Il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di adeguamento della viabilità di Via del Capitello, dovrà avvenire non prima di 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla medesima.

Non è ammesso il collaudo parziale delle opere di adeguamento della viabilità di Via del Capitello e pertanto si provvederà esclusivamente al collaudo definitivo a opere suddette tutte eseguite.

E' ammesso invece un collaudo parziale, per le opere relative agli

standard urbanistici primario e secondario; in tal caso comunque dovrà risultare eseguita la stesura del bynder, con la sola esclusione quindi del manto d'usura e della segnaletica orizzontale e, per le opere di urbanizzazione secondaria con la sistemazione a verde; al termine dei lavori di esecuzione anche delle predette opere di finitura e delle opere di mitigazione, comunque andrà eseguito un nuovo collaudo finale.

Per tali collaudi il Comune si avvarrà degli uffici comunali o in sub-ordine, di liberi professionisti all'uopo designati; la nomina del collaudatore avverrà immediatamente a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori di cui al precedente articolo 14.

Le spese di collaudo saranno poste a totale carico del *soggetto attuatore*.

Il *soggetto attuatore*, anche attraverso il *Direttore dei Lavori*, si impegna espressamente a fornire la massima collaborazione e assistenza al collaudatore in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso. In caso di inadempimento dell'impegno di cui al presente capoverso, il collaudatore dichiara la "non collaudabilità" delle opere e di conseguenza rimarranno sospesi tutti i termini di cui al primo comma del presente articolo.

Alla prescritta comunicazione di fine lavori si dovranno allegare, oltre ai documenti di rito previsti dal DPR 380/2001 e da altre leggi speciali in materia (impianti, barriere architettoniche, ecc.), gli elaborati «as built», anche su supporto informatico con estensione .dwg, che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.

Tali elaborati sono messi a disposizione del collaudatore delle opere per le conseguenti verifiche.

Al collaudo si applica la disciplina dell'art. 141 - Collaudo dei lavori pubblici - del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss. mm. ed ii. e del regolamento di esecuzione, in quanto applicabili.

Nel certificato di collaudo il collaudatore approva anche la contabilità finale dei lavori e/o delle opere al fine di certificare le somme effettivamente scomputabili dagli oneri concessori tabellari ed effettivamente riconoscibili.

L'eventuale conguaglio relativo al contributo per gli oneri di urbanizzazione sulla base della effettiva contabilità finale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, saranno determinati e versati prima dell'approvazione del collaudo anche parziale.

Il *soggetto attuatore* si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Responsabile del servizio.

Scaduto tale termine e/o in caso di persistente inadempienza da parte del *soggetto attuatore*, il Sindaco provvederà d'ufficio a quanto necessario ponendo ogni spesa a carico delle Ditte medesime, avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 17.

In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, ogni controversia sarà differita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 29.

Il *soggetto attuatore* è tenuto, a favore del Comune, per le opere ed i manufatti sia della urbanizzazione primaria, secondaria, di mitigazione che dell'adeguamento della viabilità, alla garanzia ed agli obblighi disciplinari degli artt.1167-1168-1169 del codice civile entro i limiti ivi contenuti.

L'approvazione del collaudo parziale e/o finale, da parte del responsabile del servizio comunale a ciò delegato, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla consegna definitiva da parte del collaudatore; prima dell'approvazione, il funzionario comunale dovrà anche acquisire una dichiarazione liberatoria del collaudatore, qualora non individuato all'interno degli uffici comunali, con la quale riconosce di essere stato regolarmente liquidato di ogni suo avere e che null'altro gli è dovuto.

Art.17 Garanzia

Il *soggetto attuatore*, quale garanzia per l'adempimento fedele degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, depositerà una cauzione mediante polizza fidejussoria, per la somma di euro 173.000,00 (*diconsi euro centosettantatremila/00*) pari al 100% del presunto importo risultante dall'elaborato A16 - Preventivo sommario di spesa -.

Tale garanzia sarà svincolata ad avvenuto integrale e perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Qualora dovesse essere redatto il collaudo parziale per le opere di urbanizzazione primaria, l'importo della polizza potrà essere ridotto mantenendo in essere una cifra pari comunque al doppio dell'importo previsto per la realizzazione delle opere mancanti.

Il *soggetto attuatore* si obbliga inoltre a reintegrare la cauzione o la polizza fidejussoria, qualora essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempimento, nonché a far inserire nell'eventuale contratto fidejussorio la specifica clausola che l'Istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio di cui al II° comma dell'art.1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziale.

Art.18 Ulteriori obblighi del concedente e del soggetto attuatore.

Il *soggetto attuatore* si obbliga, per se o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, al fine del raggiungimento degli obiettivi e degli impegni che la ditta ha assunto ai fini della richiesta dell'attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attività produttive; qualsiasi modifica di destinazione d'uso del progetto edilizio assentito e dell'attività di terziario è comunque soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico, fatte salve norme del P.A.T. e/o del P.I..

In caso di inosservanza di tale obbligo, il *soggetto attuatore* è tenuto anche al pagamento a titolo di penale, anche ai sensi della D.G.R.V. nr.2045 del 19 novembre 2015, di una somma pari al

50% del valore dalla parte autorizzata. Il *soggetto attuatore* riconosce l'equità di detta penale.

Restano salvi ed impregiudicati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia per l'uso diverso da quello concesso.

Art.19 Consegna delle opere di adeguamento della viabilità di Via del Capitello e vincolo d'uso delle aree di urbanizzazione.

Il *soggetto attuatore* si impegna a cedere (a titolo gratuito) le opere di cui ai precedenti articoli 11-12-13 e 14 e a costituire, con apposito atto, il vincolo di destinazione ad uso pubblico delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, a favore del Comune, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del collaudo parziale o totale con esito favorevole, e a stipulare a proprie cure e spese i relativi atti definitivi.

Il *soggetto attuatore* fornirà al Comune tutta la documentazione necessaria sia per la cessione che per la costituzione dell'apposito vincolo (tipi di frazionamento approvati, rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite anche nel formato digitale .dwg, certificato storico ventennale, certificato ipotecario delle aree da asservire, ecc.) e dovrà presentare anche successivamente, entro 30 giorni dall'avvenuto atto di cessione, copia della registrazione e trascrizione del predetto atto nonché copia della documentazione presentata per la voltura catastale anche con cambio della tipologia colturale e la visura catastale attestante il trasferimento a favore del Comune di Asolo.

Fino alla cessione delle aree, come sopra specificato, si applica l'art. 20 (primo e secondo comma), - Manutenzione delle aree e delle opere -, della presente convenzione.

La presa in carico da parte del Comune delle opere, solamente di quelle che risulteranno con collaudo totale/definitivo, comporterà la contestuale attribuzione allo stesso Ente pubblico delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso medesimo, nonché alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Le aree oggetto di asseveramento ad uso pubblico, dovranno essere aperte e libere, appunto all'uso pubblico senza limiti di giorni od orari. Per dette aree poi, vale quanto al penultimo e ultimo comma del successivo art.20.

Art.20 Manutenzione delle opere

Durante l'esecuzione delle opere e dei lavori relativi sia alle opere di urbanizzazione che alle opere di adeguamento della viabilità e fino alla consegna di all'articolo 19, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerenti l'attuazione e l'uso delle aree, manufatti ed impianti saranno a totale ed esclusivo carico del *soggetto attuatore*. Qualora all'atto della consegna o costituzione del vincolo d'uso pubblico, le aree e le opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17. Dal momento in cui le opere di adeguamento della viabilità di Via del Capitello avranno ottenuto collaudo favorevole e sia avvenuta la cessione delle stesse, la manutenzione della viabilità, compresi i sottoservizi, spetta all'Amministrazione Comunale.

Le aree in cui si costituirà apposito vincolo a destinazione pubblica perpetua, saranno invece soggette a manutenzione sia ordinaria che straordinaria perpetua da parte e a totale carico, del *soggetto attuatore*. Il Comune, attraverso i propri regolamenti, potrà emettere ordinanze sulle aree di uso pubblico, ai fini di obbligare il *soggetto attuatore* e loro successori o aventi causa, ad intervenire in qualsiasi momento per garantire il rispetto o l'adeguamento alle norme di sicurezza e/o del codice della strada e la manutenzione dell'area a verde.

Art.21 Certificato di agibilità

Il certificato di agibilità potrà essere richiesto solo ad avvenuta approvazione del collaudo di cui all'art.16 considerato anche il caso di possibilità del collaudo parziale per alcune opere che sono meglio indicate nello stesso art.16.

Potrà essere rilasciato un certificato di agibilità limitatamente quindi ai locali del Piano Terra (Rimessa per autocorriere, rimessa automezzi, bagni, spogliatoi, tettoia lavaggio), nei tempi indicati al precedente art.15 e nei modi stabiliti dalla normativa di settore e a condizione che comunque sia stato approvato il collaudo totale delle opere di adeguamento della viabilità di Via del Capitello, ed approvato il collaudo parziale delle opere di urbanizzazione a standard primario e secondario. Inoltre sempre ai fini del rilascio dell'agibilità "parziale", dovrà risultare registrato e trascritto l'atto di cessione e l'atto di costituzione del vincolo, di cui ai precedenti art.8 e 19.

Il certificato di agibilità dei rimanenti spazi, non indicati al precedente capoverso, potrà essere rilasciato a condizione che sia stato approvato il collaudo finale/definitivo.

Art.22 Varianti

Non costituisce oggetto di nuovo procedimento di SUAP in Variante, la modifica dell'ubicazione dei sotto servizi, fatto salvo il nulla osta e/o autorizzazione dell'Ente gestore, la modifica del dimensionamento dello standard in sede finale purchè entro il limite minimo previsto ed indicato al precedente articolo 7, lo scostamento del sedime del fabbricato purchè non superi il limite del 10% per ogni lato, la modifica della superficie coperta e/ volume purchè non superiore al 5% di quello stabilito all'art.7, la modifiche delle opere interne purchè non si vada a diminuire l'entità delle superfici destinate a rimessa per corriere e rimessa attrezzature, fatti salvi i nulla-osta o pareri degli enti verificatori dei requisiti igienico-sanitari o di prevenzione incendi, tutte quelle modifiche che hanno valenza esclusivamente "edilizia" quali, modifiche foronometriche, tipologie di finiture, materiali e coloriture, modifiche dell'altezza purchè non superi quella massima stabilita all'art.7 della presente.

Tali modifiche potranno essere oggetto di S.C.I.A./D.I.A..

Art.23 Trasferimento a terzi degli oneri di urbanizzazione

Il *soggetto attuatore* si impegna a non trasferire a terzi, senza il preliminare consenso formale del Comune, gli oneri, gli impegni e gli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento edilizio, delle opere di urbanizzazione, di mitigazione e di adeguamento della viabilità, assunte con la presente convenzione,

dichiarandosi fin d'ora quale unica responsabile per l'adempimento integrale nei termini stabiliti e per la corretta esecuzione di tutte le opere.

Il *soggetto attuatore* si impegna a rendere edotti gli acquirenti degli impegni assunti nei riguardi del Comune, richiamando espressamente negli atti di trasferimento tutti gli obblighi contenuti nella presente Convenzione, da riportare nella nota di trascrizione.

L'acquirente deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole, accettandone i contenuti e i relativi effetti formali e sostanziali .

L'acquirente si impegna pertanto ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione ed utilizzazione delle aree e dell'immobile, nonché ad inserire le clausole di cui al precedente comma nei contratti di ulteriore trasferimento dell'area oggetto d'intervento.

Tali clausole dovranno essere espressamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

Rimangono altresì a carico dell'acquirente gli impegni di realizzazione anche delle opere di adeguamento della viabilità di Via del Capitello.

Art.24 Vigilanza

Il Comune vigilerà sulla esecuzione sia delle opere di urbanizzazione che delle opere di adeguamento della viabilità per assicurarne la rispondenza agli elaborati di progetto approvati dal Consiglio Comunale e citati al precedente art.3.

Qualora venissero riscontrate difformità in ordine alla corretta esecuzione delle opere, il Comune provvederà ad inoltrare formale diffida al *soggetto attuatore* intimando allo stesso di adeguarsi agli obblighi contrattuali entro il termine che verrà stabilito al riguardo dal Comune. In caso di persistente inadempienza il Responsabile del servizio del Comune provvederà a sospendere il permesso a costruire nelle zone interessate dalle inadempienze. Inoltre, trascorso il termine di cui sopra senza risultato, il Responsabile del servizio del Comune potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino o di quelli non ancora eseguiti, con spese a carico del *soggetto attuatore*, rivalendosi sulla fideiussione prestata, fatte salve comunque le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente. Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione d'ufficio e previo versamento delle spese sostenute dal Comune, riprenderanno i termini per il rilascio dei Permessi di Costruire eventualmente necessari al completamento delle opere.

Art.25 Responsabilità del soggetto attuatore.

La responsabilità in ordine alla progettazione ed esecuzione delle opere della presente convenzione resta a totale carico del *soggetto attuatore*. La verifica e validazione dei progetti e delle metodologie esecutive da parte degli uffici comunali coinvolti nello SUAP nr.2, non solleva il *soggetto attuatore* da ogni eventuale responsabilità per fatti che dovessero verificarsi nella fase di realizzazione delle opere tutte.

Il *soggetto attuatore* si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa, molestia o altro che possa da

esso derivare da terzi in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione o comunque in diretta dipendenza della convenzione stessa.

Tutte le obbligazioni qui assunte dal soggetto attuatore, si intendono assunte anche per i loro aventi causa a qualsiasi titolo. Comunque nei confronti del Comune il soggetto attuatore resta solidamente obbligato con il proprio avente causa fin tanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie previste.

In caso di inosservazione da parte del soggetto attuatore degli obblighi assunti con la convenzione operano anche le sanzioni penali ed amministrative contenute nel testo unico per l'edilizia e di cui al D.P.R. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune provvederà all'escussione delle fidejussioni anche nel caso di:

- mancata ultimazione delle opere tutte, entro i termini stabiliti previa comunicazione scritta di messa in mora; in questo caso la fidejussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato dal responsabile della vigilanza;
- non collaudabilità delle opere di urbanizzazione primaria e secondari, delle opere di adeguamento della viabilità di Via del Capitello e delle opere di mitigazione; in tal caso la fidejussione verrà escussa a seguito di inottemperanza del concedente del soggetto attuatore all'invito di provvedere da parte del responsabile alla vigilanza e per la quota corrispondente alla opere non collaudabili sempre quantificate dal medesimo responsabile di vigilanza;
- inadempienza rispetto a tutti gli impegni e obblighi posti in capo al concedente ed al soggetto attuatore dalla convenzione; in tal caso la fidejussione verrà escussa a seguito di inottemperanza da parte del *soggetto attuatore* all'invito a procedere.

Fin d'ora il *soggetto attuatore* autorizza il Comune a realizzare le opere mancanti o non collaudabili o qualsivoglia intervento previsto nella presente convenzione e non realizzato, anche su aree del concedente non ancora cedute al Comune o sulle aree da asservire ad uso pubblico.

Art.26 Tracciamento dei confini

Il *soggetto attuatore* si obbliga a tracciare a propria cura e spese le strade, le aree da cedere e quant'altro attiene al procedimento di SUAP, in riferimento sia alle opere di urbanizzazione che alle opere di adeguamento della viabilità, con la apposizione dei picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata su una planimetria d'insieme dello S.U.A.P. con gli opportuni riferimenti e depositata controfirmata in Comune prima del rilascio di qualunque certificato di agibilità.

Art.27 Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente Convenzione comprese quelle per l'atto notarile di

cessione e di asservimento delle aree o opere di urbanizzazione, sono a carico del *soggetto attuatore*, con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche nonché della legge 28.06.1943, n° 666 e dell'art. 32 del D.P.R. Nn.601/1973. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari al riguardo, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione. Si dichiara, ai fini della determinazione dei diritti relativi alla stipulazione del presente atto ed agli effetti dell'iscrizione del presente atto a repertorio, che il valore del presente è di € _____ (_____ /00).

Art.28 Regime fiscale

La presente convenzione è soggetta a registrazione ed a trascrizione ai sensi art. 28 della Legge n°1150 del 17/08/1942 e ai sensi dell'art. 2645-quater del codice civile, introdotto dall'art. 6, comma 5-quater-decies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della L. 26 aprile 2012, n. 44.

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Art.29 Risoluzione delle controversie

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Treviso.

Art.30 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dagli articoli 13 e 7 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), e prestano conseguentemente il proprio consenso al trattamento dei dati personali e/o patrimoniali riguardanti le medesime ed eventuali altre parti interessate.

E richiesto io, _____ rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato del tutto conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto con mezzi elettronici da _____ su _____ facciate intere e sino a questo punto della _____, il presente atto viene sottoscritto dalle Parti e da me ufficiale rogante, apponendo, inoltre le prescritte firme marginali sulle facciate dell'atto.

Asolo , _____

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

Il soggetto attuatore

L'Ufficiale Rogante (Segretario Comunale)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale – parziale demolizione, ristrutturazione con cambio d'uso e ampliamento di un edificio in Via del Capitello, sistemazione/allargamento della adiacente viabilità comunale ed innesto con la provinciale – Adozione con verbale della Conferenza dei servizi decisoria; osservazioni/controdeduzioni;
approvazione proposta di Variante al P.R.G.C. - S.U.A.P. nr.2 -.

Parere FAVOREVOLE per la regolarità tecnica
 NON FAVOREVOLE

Data: 21/08/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL S.U.A.P.



Chiara Carinato

Parere FAVOREVOLE per la regolarità tecnica salve le discrezionalità di competenza del Consiglio Comunale indicate nel punto 3 del deliberato
 NON FAVOREVOLE

Data: 21/08/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
entro procedimento - urbanistica



Maurizio Bonifacio

Parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile
 NON FAVOREVOLE


Data: 21/08/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Loris Vettoretti

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE

Mauro Migliorini



IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Fommei

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Il, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Chiara Carinato
